

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEI COMUNI DI NOTO, ROSOLINI, PORTOPALO DI CAPOPASSERO

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2025 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 2025 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Siracusa - Ufficio Provinciale -Territorio, sita in Via Panico, 4. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Artt. Da 18 a 22 del Dlgs n. 546/1992) alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se Lei ritiene che gli esiti della verifica non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere alla Direzione Provinciale di Siracusa - Ufficio Provinciale -Territorio il riesame degli atti, allegando alla domanda la documentazione riportante gli elementi e i dati che giustificano la richiesta (artt. 10-quater e 10-quinquies della l. 212/2000). Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Siracusa - Ufficio Provinciale -Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'instatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Contact Center", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso: Cittadini > Fabbricati e terreni > Aggiornamento dati catastali e ipotecari > Correzione dati catastali > Correzione dati catastali online "Contact Center". La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, e notificato alla Direzione Provinciale di Siracusa - Ufficio Provinciale -Territorio dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Siracusa - Ufficio Provinciale -Territorio: dp.siracusa@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso;
- le generalità di chi presenta il ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.l. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- la Direzione Provinciale di Siracusa - Ufficio Provinciale -Territorio dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato;
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e la prova del versamento del contributo unificato.

Utilizzando per il versamento del contributo unificato il Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni PagoPA non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Le informazioni sul pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.giustiziatributaria.gov.it nella sezione "CUT - Calcolo e modalità di versamento".

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp della Direzione Provinciale di Siracusa - Ufficio Provinciale -Territorio situato in via Panico, 4, secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0931.961111.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è Gueli Fausto (art. 5, Legge n. 241/1990).

Siracusa, 2.10.2024

Il Direttore dell'Ufficio Provinciale - Territorio (*)
Fausto Gueli
firmato digitalmente

“(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Maria Mantegna come da atto prot. n. 1572 del 20/05/2024”.